

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

di

Luca Carraro

(Università degli Studi di Padova)

Abstract

The contribution analyses the italian legislation about the suspension of the sentence with special attention on the objective and subjective conditions of this possibility; the Author tries to highlight the critical profiles of this legislation with a constant and updated reference to the jurisprudence and to the doctrine concerned by the subject.

SOMMARIO:

I. Genesi e inquadramento dell'Istituto. – II. I presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione della misura. – III. Contenuti sostanziali della messa alla prova – IV. Modalità e termini della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: profili processuali. – V. Il contenuto della richiesta di ammissione alla prova: il programma di trattamento. – VI. La decisione: criteri valutativi, integrazioni, ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e sua esecuzione. – VII. Le impugnazione dell'ordinanza che decide sulla misura. – VIII. Ipotesi di revoca del provvedimento. – IX. L'esito della prova. – X. Questioni intertemporali: cenni e rinvio.

Legislazione: Artt. 3 e ss. L. 28 aprile 2014 n. 67; 168-bis, 168-ter, 168-quater c.p.; artt. 464-bis, 464-ter, 464-quarter, 464-quinques, 464-sexies, 464-septies, 464-octies, 464-novies c.p.p.; artt. 141-bis, 141-ter disp. att. c.p.p.

I. Genesi e inquadramento dell'istituto

Con L. 28 aprile 2014 n. 67 - capo II (artt. da 3 a 8) - trova cittadinanza nel sistema penalistico italiano una del tutto peculiare forma di *probation*, la sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, la cui natura 'ibrida' (come a breve si avrà modo di vedere) risulta mutuata in parte dall'archetipo di matrice anglosassone (pur intervenendo in fase giudiziale e non in fase di esecuzione), in parte dai tratti paradigmatici di altre forme di messa alla prova già conosciute nell'ordinamento italiano (*in primis* l'istituto già ben collaudato della sospensione del procedimento con messa alla prova nel rito minorile di cui al d.p.r. 448/88).

Preliminare all'analisi degli aspetti tecnici dell'istituto di nuovo conio - onde comprenderne la reale natura ed indirizzare l'ermeneusi dei segmenti meno chiari del *novum* legislativo (che, come non hanno mancato di far notare dottrina e giurisprudenza, non brilla certo per impeccabile tecnica normopoietica e per equilibrio di sistema) - è la delineazione del peculiare contesto politico, penalistico e carcerario nel quale, dopo svariate comparse nella discussione parlamentare, venne ad essere approvata l'introduzione degli artt. 168 bis, ter, quater al codice Rocco e del titolo V-bis nel libro VI del codice di rito (al quale si accompagna un titolo X-bis nelle disposizioni di attuazione al medesimo).

Invero l'idea di estendere il meccanismo di sospensione del procedimento con messa alla prova - sperimentato nel rito minorile - ai maggiorenni fece la prima comparsa nel d.d.l. Mastella n. 2664 del 2007 (sebbene con un'area applicativa maggiormente limitata rispetto a quella attualmente vigente) ovverosia nel momento storico in cui l'indulto del 2006, pur avendo dato una contingente risposta all'endemico problema del sovraffollamento carcerario, aveva ben messo in luce le crepe di un sistema sanzionatorio imperniato su una rigida concezione carcero-centrica, sospingendo verso la ricerca di strumenti alternativi capaci di raggiungere un effetto deflattivo incidendo 'a monte', all'interno del procedimento, piuttosto che

in fase esecutiva (1).

Successivamente la proposta di introdurre l'istituto – del quale pur erano già state evidenziate le più appariscenti contraddizioni – venne ripresentata da tutti i governi succedutisi nel tempo (Berlusconi, Monti, Letta) sino a divenire d'iniziativa parlamentare e trovare definitiva approvazione nell'aprile 2014, in un contesto di sovraffollamento carcerario ritornato a livelli elevatissimi e sotto la pressante esigenza di dare seguito alla condanna della Corte EDU (2) la quale imponeva, entro lo spirare di maggio 2014, l'adozione da parte dell'Italia di riforme strutturali capaci di ricondurre a livelli di normalità e umanità la condizione carceraria dei detenuti.

Tali circostanze rendono dunque chiara l'impressione che il nuovo istituto, discostandosi dalle finalità precipue del modello strutturale di riferimento previsto per il rito minorile, più che all'esigenza di un percorso alternativo alla detenzione volto alla rieducazione del minore 'deviante' connotato da venature di tipo premiale, rappresenti piuttosto l'esito di un complesso bilanciamento tra i diversi interessi in gioco (3): da un lato la deflazione del carico processuale, riservandosi il processo ordinario solamente alle espressioni di una criminalità più radicata e capace di destare rilevante allarme sociale, dall'altro l'esigenza di dedicare maggiore attenzione al profilo afferente alla riparazione ed al risarcimento del danno derivante dal reato, all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dello stesso, alla mediazione con la vittima; il tutto nell'ottica di un superamento della tradizionale prospettiva di matrice retributiva, preventiva e rieducativa a favore di un modello, da alcuni salutato quale 'rivoluzione copernicana'(4), molto più vicino alla giustizia riparativa (5) e incline, dunque, a considerare l'istituto più nei contenuti afferenti alla prova che nelle conseguenze sostanziali e processuali della stessa, conferendogli, in tal modo, una connotazione più spiccatamente special-preventiva (6).

Ad ogni modo è evidente che l'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova si colloca nel quadro della pressante esigenza di un profondo

ripensamento del sistema processuale e sanzionatorio (7), sempre più volto a considerare il reato - *recte*: i reati espressivi di una criminalità minore - non più quale offesa rivolta primariamente allo Stato, bensì alla vittima (8).

L'istituto dovrebbe realizzare dunque quella che da vari Autori è stata definita una rinuncia statutale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova attivato mediante richiesta dell'imputato. Laddove infatti il giudice ritenga di non dover emettere sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (art. 464-quater c.p.p.), potrà, su richiesta dell'imputato, sospendere il procedimento - con contestuale sospensione del corso della prescrizione per il solo richiedente (essendo esclusa l'applicabilità dell'art. 161, co.1, c.p.) - per un periodo prestabilito nel massimo (non superiore a uno o due anni a seconda delle pene edittali previste per i reati contestati) durante il quale il richiedente sarà tenuto all'osservanza di un programma di trattamento implicante una serie di prescrizioni comportamentali, riparatorie e risarcitorie. L'esito positivo della prova - la quale riserva una particolare attenzione alla vittima ed ai profili riparatori che ne connotano il contenuto complessivo - condurrà alla declaratoria di estinzione del reato, permettendo, per tal via, di realizzare un'equilibrata de-carcerizzazione capace di conferire effettività al principio del minor sacrificio possibile per la libertà personale (9).

La sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti, pertanto, disvela la natura che si è in apertura definita 'ibrida' collocandosi, sotto il profilo sostanziale, tra le cause di estinzione del reato (capo I, titolo IV, libro I del Codice Penale) e, sotto il profilo processuale, quale nuovo procedimento speciale (Titolo V-bis, libro VI del Codice di rito).

II. I presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione della misura

L'art. 168 bis c.p., nel comma primo, delinea le condizioni di accessibilità alla

sospensione del procedimento con messa alla prova individuando alcuni elementi di natura oggettiva ed altri di natura soggettiva.

Quanto al primo profilo deve essere immediatamente evidenziato come presupposto indefettibile di accesso alla misura sia rappresentato - a differenza che nel rito minorile - dalla richiesta formulata dall'imputato (art. 168 bis c.p.), in forma orale o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (con sottoscrizione autenticata nelle forme di cui all'art. 583, comma 3, c.p.p.). Il fatto che solo l'imputato possa avanzare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.), oltre a rendere giustificazione dell'implicita rinuncia al contraddittorio - facendo emergere la natura consensuale del provvedimento (art. 111 Cost.) - e ad evitare frizioni con l'art. 4 CEDU in ordine al divieto di lavoro forzato, appalesa la centralità del consenso dell'imputato nell'ambito dell'intera dinamica coinvolta dalla messa alla prova: il consenso innerva il meccanismo non solo nel momento genetico, quale elemento condizionante l'accesso al rito, ma anche nel momento di attuazione del programma di trattamento (il quale oltre alle restituzioni, al risarcimento del danno e all'affidamento al servizio sociale, importa anche lo svolgimento di prestazioni lavorative non retribuite) e nelle sue eventuali successive modificazioni (art. 464-quater c.p.p.) (10).

Il secondo presupposto di natura oggettiva svolge invece una funzione di selezione astratta, riducendo l'ambito applicativo dell'istituto in parola ai *<<procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale>>* (art. 168-bis, comma 1, c.p.).

Tale delimitazione – che peraltro differenzia anche sotto questo profilo la

misura in commento dal paradigma del rito minorile, nel quale non vi sono preclusioni di tal fatta – restringe l'applicazione della sospensione con messa alla prova degli adulti a quei reati che, in base alla cornice edittale, destano minore allarme sociale e presentano un ridotto livello di gravità. Tale opzione, se da un lato si rende coerente con l'intento legislativo di evitare che l'istituto possa trasformarsi in una valvola di sfogo dal carattere clemenziale (11), dall'altro ha aperto il delicato problema dell'esatta individuazione dei limiti oggettivi di accesso alla misura.

In particolare il dato legislativo, riferendosi esclusivamente alla pena base edittale e risultando privo di qualunque riferimento alla possibile incidenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o che importino pene di specie diversa, aveva propiziato alcune interpretazioni nella giurisprudenza di merito volte ad escludere l'applicabilità della sospensione con messa alla prova in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale la cui applicazione avesse comportato una pena superiore ai limiti edittali previsti dall'art. 168-bis c.p. Siffatta esegesi veniva tuttavia prontamente censurata dalla Corte di cassazione (12) la quale, proprio in ragione del mero riferimento edittale, in uno con l'attenta considerazione della *ratio* deflattiva dell'istituto, ha ritenuto doversi guardare esclusivamente alla pena massima prevista per la fattispecie di base, prescindendosi *in toto* - quanto all'accessibilità all'istituto - dalla presenza di eventuali aggravanti, di qualsivoglia tipo esse siano.

Del resto, se solo si pone mente all'art. 157 c.p. o agli artt. 4 e 278 del codice di rito, risulta ben evidente che il legislatore, ove ha inteso adottare una diversa valutazione delle circostanze aggravanti (o attenuanti), vi ha provveduto espressamente.

Un'indicazione ulteriore - peraltro confortata dall'esame dei lavori parlamentari (13) - proviene dallo stesso dato normativo: l'art. 168-bis c.p. nel tracciare l'area operativa del *probation* richiama espressamente il solo secondo comma dell'art. 550 c.p.p., escludendo dunque il richiamo operato dal comma 1 all'art. 4 del codice di

rito (che, come noto, disegna una ben diversa rilevanza delle circostanze aggravanti ivi contemplate).

Tale soluzione normativa dunque - a prescindere dalle specifiche valutazioni in termini di opportunità e congruità sistematica (14) - denota una precisa volontà legislativa che risulta peraltro coerente (almeno in astratto) con i principi ispiratori sottesi all'introduzione nel nuovo istituto (15).

Siffatta opzione ermeneutica, dopo essersi scontrata con alcune resistenze in senso alla stessa Sesta Sezione – nella quale ancora ‘sopravviveva’ un indirizzo volto a sostenere la necessità di colmare un preteso vuoto legislativo mediante una lettura corale degli artt. 4, 278, 379, 550 c.p.p., dell'art. 157 co. 2 c.p. e dell'art. 168-*bis* co. 1 c.p. (16) – è stata di recente confermata dalla Corte Suprema di Legittimità nel suo massimo consesso la quale, intervenendo a dirimere definitivamente il contrasto, ha ribadito, peraltro con argomentazioni logico-giuridiche e politico-criminali del tutto condivisibili, l'autonomia strutturale dei limiti edittali fissati dall'art. 168-*bis* c.p. per l'accesso al nuovo *probation* e, pertanto, l'irrilevanza a tal scopo della sussistenza (*recte*: della contestazione nel capo di imputazione) di circostanze aggravanti comportanti una specie diversa di pena o ad effetto speciale: il legislatore ha esplicitamente fatto riferimento alla sola pena edittale per il reato base e non ha (parimenti intenzionalmente, dato anche l'esame dei lavori preparatori) inserito alcun riferimento alle circostanze aggravanti. Ne deriva il seguente principio di diritto: <<*Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato*>> (17).

Un ulteriore limite di carattere oggettivo è esplicitamente delineato dal co. 4 dell'art. 168-bis c.p. laddove si prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova non possa essere concessa più di una volta. La formulazione di tale disposizione, a dispetto dell'apparente chiarezza terminologica e della finalità sottesa (evitare la strumentalizzazione della misura quale grimaldello per evitare il carcere), ha ingenerato un duplice ordine di problemi: da un lato ci si è domandati se possa essere applicabile l'istituto in parola in presenza di una simultanea pluralità di reati (tutti rientranti nell'area applicativa del nuovo *probation*), dall'altro se sia ammissibile una messa alla prova 'parziale' in caso di contemporanea contestazione di una pluralità di reati dei quali solo alcuni rientranti nei parametri delineati dall'art. 168-bis c.p..

Per quanto concerne il primo problema la risposta non può che principiare dal dato normativo, che non esclude in alcun modo la possibilità di applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova ad una pluralità di reati (magari avvinti dal vincolo della continuazione) rientranti nel paradigma dell'art. 168-bis c.p.: invero la locuzione "più di una volta" non può essere identificata con quella "per più reati" senza una stridente interpretazione *in malam partem*. Inoltre è lo stesso art. 168-bis c.p. che, nel far riferimento non "ai reati" ma ai "procedimenti per reati", lascia intendere una visione unitaria e complessiva della prospettiva risocializzante, inclinando per l'assenza di qualsivoglia sbarramento - normativamente fissato - all'accesso all'istituto anche in presenza di una pluralità di reati. A tale conclusione, del resto, è pervenuta la giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto applicabile la sospensione del procedimento con messa alla prova anche in caso di pluralità di reati, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo di continuazione tra gli stessi, purché ciascuno di essi sia compatibile con il regime di cui all'art. 168-bis c.p.

(18)

Soluzione diametralmente opposta si è invece affermata, nella giurisprudenza di

legittimità, quanto al secondo problema prospettato: pronunciandosi su ricorso avverso un'ordinanza del G.U.P. di Palermo (il quale, pur escludendola nel caso di specie, aveva ritenuto prospettabile in astratto l'ammissibilità del *probation* parziale mediante un attento vaglio di compatibilità con l'art. 18 c.p.p.), la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la sospensione del procedimento con messa alla prova nel caso in cui il richiedente risulti imputato (o indagato), nel medesimo procedimento penale, sia per reati rientranti nell'area di cui all'art. 168-bis c.p., sia per reati esclusi da tale ambito (19). La Corte di legittimità ha infatti ritenuto contrastante con la *ratio* dell'istituto, fortemente improntata alla risocializzazione ed alla rieducazione, l'ammissibilità di una messa alla prova parziale, posto che la stessa implicherebbe una, parimenti parziale, risocializzazione del soggetto interessato, in spregio dunque a quella visione unitaria e complessiva di recupero del reo sottesa al *novum* legislativo e raggiungibile solamente con la sospensione dell'intero procedimento. In sostanza, afferma la Corte: <<*non appare pensabile che taluno possa essere risocializzato solo per alcuni dei fatti in contestazione e nel contempo continui a rispondere di ben più gravi ... fatti-reato*>>. Inoltre va rilevato come il sistema non preveda un diritto assoluto di accesso alla misura, richiedendo pur sempre un vaglio di tipo prognostico, ad opera del giudicante, sulle possibilità rieducative scaturenti dalla messa in prova (e dai contenuti della medesima); vaglio che, dovendo passare necessariamente attraverso la considerazione del tipo di reato commesso, non potrebbe mai trovare in casi consimili – a detta della Corte – un riscontro positivo.

Va rilevato che, in dottrina, alcune voci hanno manifestato delle perplessità in relazione a tale arresto (20) evidenziando come la Corte abbia in tal modo creato una sorta di presunzione assoluta di inammissibilità della messa alla prova parziale non prevista dalla *littera legis* (presunzione, peraltro, non così linearmente discendente da una lettura in combinato disposto con l'art. 18 del codice di rito). L'incedere argomentativo della sentenza della Corte di Cassazione, tuttavia,

nonostante sia apparso ‘assolutista’ e non abbia forse messo in luce la necessità di un vaglio da effettuarsi di volta in volta ad opera del giudicante in relazione alle rimarchevoli peculiarità del caso concreto, sembra a ben vedere coerente con la *ratio* dell’istituto. Se lo scopo del *novum* è rappresentato – oltre che dalla deflazione del carico giudiziario – dalle potenzialità rieducative e risocializzanti di un percorso alternativo al processo penale, appare difficile che siffatto obiettivo possa essere conseguito per alcuni soltanto dei procedimenti che interessano l’imputato, il quale si troverebbe ad essere ‘risocializzato’ per alcuni fatti di reato e, magari all’esito di un lungo dibattimento, a dover scontare una pena carceraria in relazione ad altre, contemporanee, imputazioni.

Chiude la delimitazione dell’area applicativa del nuovo *probation* il limite soggettivo indicato dal comma 5 dell’art. 168-bis c.p., il quale esclude che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa applicarsi nei confronti dei delinquenti e contravventori abituali (artt. 102 e 103 c.p.) dei delinquenti professionali (art. 105 c.p.) e dei delinquenti per tendenza (art. 108 c.p.) (21). Il mancato richiamo al recidivo ed al recidivo reiterato comporta dunque la possibilità – all’esito del vaglio giudiziale circa la possibilità di risocializzazione del soggetto e la prognosi di non recidiva – di concedere la misura anche a coloro che abbiano già riportato condanna, evitandosi così quegli automatismi sanzionatori che avrebbero impedito l’applicazione di misure alternative alla detenzione (in linea, peraltro, con la tendenza legislativa manifestata mediante la L. 9 agosto 2013 n. 94 in tema di benefici penitenziari).

III. Contenuti sostanziali della messa alla prova

L’istituto in commento si connota quale peculiare forma di *probation* in quanto la sospensione del procedimento è funzionale ad un periodo di prova nel corso del

quale il richiedente, al fine di beneficiare dell'esito sostanziale (l'estinzione del reato) della misura, deve dimostrare un fattivo impegno nel portare ad esecuzione i contenuti della prova stessa, i quali, proprio perché impongono obblighi di *facere*, rappresentano in parte il contenuto sanzionatorio della misura (22), in parte lo strumento di riparazione ed in parte il mezzo di rieducazione del soggetto istante.

Tali contenuti - definiti dai commi 2 e 3 dell'art. 168-bis c.p. - si sostanziano nella prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nel risarcimento del danno, ove possibile (23), nell'affidamento in prova al servizio sociale per lo svolgimento di un programma (sul quale si tornerà in seguito) che può implicare prescrizioni relative sia a rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, sia alla dimora o alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali. Infine, si affianca a siffatte prescrizioni la previsione di prestare attività lavorativa di pubblica utilità per una durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi.

I contenuti tipici della messa alla prova appena ricordati possono essere suddivisi in due nuclei rispondenti ad esigenze in parte differenti: il primo risponde alle istanze di stampo risarcitorio; il secondo alla finalità di recupero sociale del reo (24).

Nel primo nucleo rientrano le condotte riparatorie ed il risarcimento, ove possibile, del danno; due attività che, nell'art. 168-bis c.p., sembrano integrare due condotte distinte e cumulative, mentre nell'art. 464-bis, co. 4, lett. b) c.p.p. sembrerebbero rappresentare l'*ubi consistam*, globalmente considerato, di un'unica condotta capace di elidere le conseguenze del reato (25).

Ad ogni modo sembra che il risarcimento del danno rappresenti un presupposto indefettibile dell'istituto di nuovo conio, imponendosi una lettura del lemma "ove possibile" quale indicazione volta a soppesare le reali possibilità del richiedente (e non a propiziare un'opzione facoltizzante della prescrizione risarcitoria). Del resto, il

risarcimento del danno, nell'ideologia sottesa all'introduzione della sospensione con messa alla prova, assume un rilievo non solo di prevenzione generale positiva (nella declinazione pedagogica di riaffermazione del diritto e di pacificazione sociale), ma anche un significato risocializzante inerente alla riconciliazione tra vittima e autore del reato.

Conferisce sostanza alla prova l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare una serie di prescrizioni (da ritenersi riportate nel testo normativo a mero titolo esemplificativo) tra le quali spicca la possibile attività di volontariato di rilievo sociale.

Tale impegno di volontariato deve essere calibrato, al momento della predisposizione del programma, in modo da tener conto dell'impegno già profuso dal richiedente nel risarcimento del danno in modo da evitare una duplicazione sanzionatoria. Inoltre l'attività di volontariato sociale, anziché costituire una prescrizione aggiuntiva al risarcimento del danno, potrebbe divenire una forma di vera e propria 'riparazione sociale'⁽²⁶⁾ del danno cagionato dal reato allorquando l'imputato, senza sua colpa, non sia in grado di risarcire il danno stesso.

Infine, ad evidenziare contemporaneamente il nucleo afflittivo e quello risocializzante della sospensione del procedimento con messa alla prova, il legislatore ha previsto come elemento indefettibile della nuova misura il lavoro di pubblica utilità. Tale conclusione, oltre a derivare dalla struttura dell'istituto, si può ben ricavare dalla disposizione di cui all'art. 168-quater c.p. laddove individua nel rifiuto opposto dall'imputato alla prestazione lavorativa un'autonoma causa di revoca anticipata, ovvero dall'art. 464-bis c.p.p., che indica, quale elemento obbligatorio del programma di trattamento che deve essere presentato al giudicante, proprio l'insieme delle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità, mutuando la fisionomia sostanziale dalle disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento che contemplano tale misura come

pena sostitutiva (si pensi all'art. 54 d. lgs 28 agosto 2000 n. 274 o agli artt. 186 co. 9-bis e 187 co. 8-bis C.d.S. o ancora all'art. 73, co. 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 339) o come prescrizione obbligatoria connessa alla sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.), consiste in prestazioni lavorative non retribuite in favore della collettività, imposte tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, da svolgersi per un periodo non inferiore a dieci giorni anche non continuativi (e modulabili in modo da non arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell'interessato), per un tempo massimo giornaliero di otto ore, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operino in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168-bis, co. 3, c.p.).

Se sono evidenti le affinità con le altre ipotesi di lavoro di pubblica utilità già contemplate, vanno rilevate le peculiarità che connotano la prestazione lavorativa connessa alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

In primo luogo, pur nell'assonanza dell'oggetto, va evidenziato che la durata delle prestazioni lavorative, a cui è subordinato il meccanismo della messa alla prova, risulta fissato nel minimo (dieci giorni), ma non nel massimo, non potendosi rinvenire alcuna specifica indicazione in relazione al limite superiore (che finirà con l'appiattirsi sui termini massimi di durata della sospensione, sui quali si veda *infra*).

Siffatta mancanza - incidendo proprio sul nocciolo sanzionatorio della nuova misura - rappresenta una lacuna legislativa: la disciplina, infatti, oltre a non indicare espressamente un limite massimo, nemmeno fornisce al giudicante dei criteri valutativi ai quali ancorare la congruità, la durata e l'intensità che devono connotare la prestazione lavorativa. Tuttavia sembra possibile colmare siffatto *vulnus* in via ermeneutica mediante l'applicazione analogica dei parametri di cui all'art. 133 c.p. commisurandosi dunque l'intensità e la durata della prestazione, da un lato, al grado

di colpevolezza 'virtuale' manifestato nel reato (del quale – si badi – manca tuttavia un completo accertamento) e, dall'altro, all'esigenza rieducativa del reo (27).

Questa soluzione, peraltro, è stata di recente avallata dalla Consulta la quale, chiamata a pronunciarsi, *inter alia*, su di una questione di legittimità sollevata in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., ha avuto modo di affermare (rigettando la questione per manifesta infondatezza) che la durata massima dei lavori di pubblica utilità, pur se non indicata esplicitamente nell'art. 168-bis c.p., *<<risulta indirettamente dall'art. 464-quater, comma 5, c.p.p. perché, in mancanza di diversa determinazione, corrisponde necessariamente alla durata di sospensione del procedimento>>* (28) in quanto se il giudice al termine del periodo di sospensione deve poter valutare l'esito della prova, è evidente che siffatta prova (e pertanto tutto ciò in cui essa consiste: *in primis* il lavoro di pubblica utilità) deve essere in quel momento terminata. Inoltre, aggiunge la Consulta, è evidente che il giudice nel determinare la durata del lavoro di pubblica utilità non potrà farsi guidare da un mero intuizionismo arbitrario, bensì utilizzerà i parametri di cui all'art. 133 c.p., soppesando adeguatamente sia la gravità del fatto per come risultante alla preliminare deliberazione fattane, sia l'esigenza rieducativa che si alligna dietro al lavoro di pubblica utilità del nuovo *probation*.

Rispetto alle forme già note di lavoro di pubblica utilità, vi è un'ulteriore differenza di non poco momento sotto il profilo pratico: l'individuazione degli enti presso i quali è possibile svolgere la prestazione lavorativa si allarga sino a ricomprendere, oltre allo Stato, anche le Regioni, le Province, i Comuni e le associazioni di cui al co. 3 dell'art. 168-bis c.p..

Tale scelta normativa esprime la volontà di dare la più ampia portata applicativa possibile all'istituto: tenendo in debita considerazione la scarsa vocazione degli enti a rendersi disponibili ad accogliere i possibili richiedenti, il legislatore ha pensato di ampliarne il novero. Il medesimo significato ha, peraltro, la mancanza, nel testo di

legge, di un preciso riferimento alla necessità che le organizzazioni beneficiarie delle prestazioni dell'imputato siano legate all'Amministrazione pubblica da un rapporto di convenzione (né vi è rimando al d.m. 26 marzo 2001 il quale prescrive all'art. 3 che il giudice debba attingere dall'elenco degli enti convenzionati). Invero l'art. 8 della L. 67/2014 prescrive l'emanazione ad opera del Ministero, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di disciplina delle convenzioni, ma siffatto richiamo non comporta che le convenzioni medesime rappresentino un presupposto indefettibile affinché l'interessato venga ammesso alla misura.

Se dunque il legislatore ha attentamente colto un problema pratico - la difficoltà di reperire enti disponibili ad accogliere soggetti che potrebbero dare *<<più problemi che benefici>>*(29) - non ha poi completamente soppesato le implicazioni di tale problema nel configurare la prestazione lavorativa come condizione imprescindibile di accesso alla misura, con la conseguenza che, laddove il richiedente, pur attivandosi seriamente e tempestivamente, non trovasse un ente disposto ad accoglierlo, risulterebbe a stretto rigore non applicabile la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Tuttavia, in tali situazioni, non sembra categoricamente preclusa al giudice una valutazione positiva circa il contegno dell'imputato; valutazione che, attribuendo rilevanza all'impegno da questi profuso nel ricercare un ente presso il quale espletare l'attività lavorativa, spinge verso soluzioni interpretative analoghe a quelle prospettate in relazione alle condotte risarcitorie e restitutorie di cui all'art. 35 d. lgs. 274/2000 o all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (30).

IV. Modalità e termini della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: profili processuali

Sotto il profilo processuale – come anticipato – la sospensione del procedimento con messa alla prova si presenta quale rito speciale il cui momento

propulsivo è interamente rimesso all'iniziativa dell'interessato (31).

La richiesta, costituente atto personalissimo (come confermato, oltre che dalle modalità di presentazione sopra ricordate, anche dalla facoltà prevista per il giudice *ex art. 464-quater c.p.p.* di disporre la comparizione dell'imputato onde verificare la volontarietà della richiesta), viene disciplinata secondo un incedere temporale molto serrato (32), che - in ragione della *ratio* deflattiva dell'istituto - individua una serie di decadenze diversificate in relazione alle sequenze procedurali. La prima distinzione riguarda la circostanza che sia stata (art. 464-bis c.p.p.), o meno (art. 464-ter c.p.p.), esercitata l'azione penale.

In quest'ultimo caso la scansione del termine di presentazione si declina diversamente in ragione dei differenti moduli procedurali. Nel procedimento ordinario l'istanza deve essere avanzata nell'udienza preliminare o nell'ulteriore udienza fissata per l'integrazione delle indagini sino alla formulazione delle conclusioni rassegnate dalle parti. Merita evidenziare (33) che il termine ultimo per avanzare la richiesta in udienza preliminare viene individuato con la medesima dizione utilizzata nell'ambito della proposizione della richiesta di rito abbreviato di cui all'art. 438 c.p.p. (<<fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422>>). In tale ipotesi dunque - applicandosi alla sospensione del procedimento con messa alla prova la medesima soluzione alla quale pervennero le Sezioni Unite in relazione alla richiesta di rito abbreviato (34) - la preclusione temporale deve essere collocata nel momento in cui il difensore (per ciascuna parte) formula le proprie conclusioni definitive. Nel caso si proceda, invece, con citazione diretta a giudizio o con giudizio direttissimo, la preclusione per avanzare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è fissata *in limine* al dibattimento. Nell'ipotesi in cui sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, l'istanza deve essere formulata entro i termini (e con le forme) stabiliti dall'art. 458, co.1, c.p.p. Infine, nel caso di decreto penale di condanna, la richiesta di accesso al

probation deve essere avanzata contestualmente all'opposizione di cui all'art. 461 c.p.p..

A tal proposito è necessario segnalare un duplice intervento giurisprudenziale: il primo, ad opera della Corte Costituzionale, afferente agli avvisi che devono essere contenuti nel decreto penale di condanna a pena di nullità; il secondo, ad opera della Corte Suprema di nomofilachia, afferente al Giudice competente a decidere sulla richiesta di ammissione al *probation* avanzata in sede di opposizione al decreto penale di condanna.

Quanto al primo profilo la Consulta (con sentenza del 21 luglio 2016 n. 201) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1 lett. e), c.p.p. per contrasto con l'art. 24 Cost. <<*nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso delle facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova*>>. La conseguenza pratica è quella di poter eccepire, nel corso dell'udienza c.d. 'filtro', la nullità ex art. 178, co. 1 lett. c), c.p.p. del decreto penale di condanna laddove esso difetti dell'avviso all'imputato circa la facoltà di proporre istanza di accesso al *probation* in sede di opposizione al decreto penale di condanna. Ciò in quanto <<*il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all'imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facoltà di richiederlo. Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. L'omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato nel fare opposizione al*

decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, e quindi tardivamente>> (35).

Quanto al secondo profilo, rinviando alla lettura del testo della sentenza per non appesantire il presente lavoro, basti rilevare come il Supremo Collegio di Legittimità, con l'arresto n. 25867 del 3 febbraio 2016, abbia risolto un contrasto negativo di competenze tra il Giudice del dibattimento ed il Giudice per le Indagini Preliminari in caso di richiesta di messa alla prova formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, affermando che il Giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta è, in tali casi, solamente il Giudice del dibattimento (36 Cfr. anche la nota di F. PICCICHÉ, *La Cassazione decide su messa alla prova in seguito a opposizione a decreto penale*, in www.questionegiustizia.com, 29 giugno 2016).

Più articolato – ed esposto a maggiori criticità – si presenta l'*iter* processuale nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova venga inoltrata nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p.).

In tal caso – in termini analoghi a quanto previsto per il 'patteggiamento' e per l'oblazione – l'art. 141-bis disp. att. c.p.p. prevede che il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, possa avvisare l'interessato della facoltà, ricorrendone i presupposti, di richiedere l'ammissione alla prova, comportante, in caso di esito positivo, l'effetto estintivo del reato. Tale norma favorisce le massime potenzialità deflative della misura, consentendo all'imputato una pronta attivazione presso gli uffici dell'esecuzione penale esterna (d'ora in avanti semplicemente u.e.p.e.) al fine di predisporre il programma di trattamento di cui all'art. 141-ter disp. att. c.p.p. che a sua volta (come a breve si vedrà) costituisce l'elemento contenutistico fondamentale della richiesta (37).

L'istanza, ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p., deve essere inoltrata al giudice per le indagini preliminari il quale, a sua volta, deve prontamente informarne il pubblico

ministero affinché esprima, nei cinque giorni successivi, il proprio consenso o dissenso. Tale passaggio, a ben vedere, costituisce un segmento procedimentale che, non rispondendo ad una particolare esigenza, si sarebbe potuto evitare, prevedendosi l'inoltro della richiesta direttamente in capo al pubblico ministero (38).

Laddove il pubblico ministero esprima parere favorevole <<*mediante atto scritto e sinteticamente motivato*>>, deve contestualmente formulare anche l'imputazione (art. 464-ter, co. 3, c.p.p.). Il giudice è tenuto allora alla fissazione di un'udienza camerale per decidere sulla messa alla prova, *ex art.* 464-quater c.p.p.

E' prevista, inoltre, la citazione della persona offesa - che deve essere <<*sentita*>> -, alla quale è stata conseguentemente attribuita un'apposita facoltà di impugnazione dell'ordinanza di ammissione alla prova *ex art.* 464-puter, co. 7, c.p.p. in caso di omessa notifica dell'avviso d'udienza.

Nel caso in cui il pubblico ministero esprima il proprio dissenso, deve enunciarne contestualmente le ragioni in vista del controllo che, stante il disposto del co. 4 dell'art. 464-ter c.p.p., dovrà poi svolgere il giudice del dibattimento.

Va notato che in quest'ipotesi la norma non si presenta di cristallina interpretazione posto che, se da un lato prevede un parere obbligatorio dell'organo inquirente (e parlando di consenso e dissenso rafforza l'idea della natura consensuale del rito), dall'altro non chiarisce se il suddetto parere sia o meno vincolante e non prevede espressamente la necessità di fissare un'udienza camerale nella quale la deliberazione circa l'ammissibilità al rito possa essere svolta nel contraddittorio delle parti.

A ben vedere, al lume dell'impianto complessivo della delineata disciplina - pur evidenziandosi la perdita, per l'imputato, di un primo vaglio di giurisdizionalità in ordine al diniego (39) -, sembrerebbe doversi concludere per il carattere non solo obbligatorio, ma anche vincolante del dissenso formulato dal pubblico ministero. Ciò non tanto per le difficoltà insite nella mancanza di un'imputazione - la cui

formulazione rientra pur sempre nell'ambito di quei poteri-doveri, attribuiti al pubblico ministero dall'art. 112 Cost., che potrebbero condurre l'inquirente a determinarsi anche per la richiesta di archiviazione (40) - quanto perché il dato letterale sembra escludere recisamente che in caso di dissenso il giudice possa comunque provvedere sulla richiesta, giacché - come è stato notato (41) - la disciplina di cui all'art. 464-quater, co. 1, c.p.p. (che legittimerebbe la soluzione della non vincolatività del parere del p.m.), nel richiedere semplicemente di "sentire" le parti e la persona offesa senza alcun diritto di veto in capo a queste, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale.

Del resto la stessa Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata sul punto, sostenendo la natura vincolante del parere negativo formulato dal Pubblico Ministero - proprio sulla scorta delle considerazioni sopra svolte - ed affermando inoltre che l'articolo 464-ter *<<non contempla alcuna udienza in cui, a seguito del parere contrario del pubblico ministero, debba essere sentito l'indagato>>*. Pertanto, prosegue la Cassazione, *<<nelle indagini preliminari è previsto, dall'art. 464-ter cit., che sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova si pronunci il pubblico ministero esprimendo, nel termine di cinque giorni, il proprio parere, che deve essere motivato sia in caso di consenso che di dissenso, parere che è non solo obbligatorio, ma anche vincolante. Si tratta tuttavia di una vincolatività relativa, nel senso che non pregiudica la decisione del giudice sul merito della richiesta, ma determina soltanto lo svolgimento del successivo percorso procedimentale>>* (Cass. Pen., Sez. VI, 2 febbraio 2016 n. 4171).

Dunque nel caso in cui il parere del Pubblico Ministero sia favorevole, l'art 464-ter sopra richiamato rinvia all'articolo seguente, il quale prevede la fissazione di una apposita udienza camerale per sentire le parti. Viceversa ove il Pubblico Ministero esprima il proprio dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni e *<<in questo caso il g.i.p. non può che adeguarsi alla valutazione negativa della pubblica accusa, dal momento che non sarebbe neppure in grado di operare una decisione sulla richiesta, mancando un'imputazione, seppur*

provvisoria, e quindi l'esercizio stesso dell'azione penale, sicché difettano gli elementi di fatto su cui assumere la determinazione in ordine alla richiesta di messa alla prova>> (nuovamente Cass. Pen., Sez. VI, 2 febbraio 2016 n. 4171).

Va ad ogni modo evidenziato che, in caso di rigetto dell'istanza, l'imputato potrà rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento ed il giudice che ritenga fondata la domanda provvederà ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. disponendo la sospensione del procedimento con messa alla prova.

V. Il contenuto della richiesta di ammissione alla prova: il programma di trattamento

Come già incidentalmente evidenziato, l'accesso alla prova impone che, unitamente all'istanza, il richiedente presenti un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'u.e.p.e. Tuttavia, tenendo in considerazione che l'incedere spedito delle preclusioni processuali renderà arduo ottenere l'elaborazione di un programma prima che la questione venga sollevata in sede giudiziaria, l'art. 464-bis, co. 4, c.p.p. prevede la possibilità di allegare all'istanza di ammissione alla prova un semplice certificato di avvenuta richiesta di elaborazione del programma rilasciato dall'u.e.p.e. all'imputato (42). In tal caso, non potendo il giudice ancora esprimersi sull'ammissione del richiedente alla misura, in difetto di una specifica disciplina sul punto, sarà la prassi applicativa (che sino ad ora si è mostrata incline al rinvio d'udienza per permettere l'elaborazione del programma) ad individuare la soluzione più opportuna.

Il programma di trattamento, nel suo contenuto minimo, è ben delineato dall'art. 464-bis, co. 4, c.p.p.. Tale norma contempla una serie di attività, prescrizioni e condotte - si ritiene esemplificative (43) - così brevemente riassumibili:

a) Modalità di reinserimento sociale dell'imputato, attraverso il coinvolgimento del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita (che mette capo ad un'indagine socio-familiare) ove sia necessario e possibile;

b) Prescrizioni comportamentali, impegni specifici (tra i quali condotte riparatorie e risarcitorie, volontariato e restituzioni), nonché prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità (sul quale si rinvia a quanto detto in precedenza);

c) Condotte volte a promuovere la mediazione con la vittima del reato (ove possibile).

Il programma, dunque, costituendo l'insieme di tutte le prescrizioni che connotano la messa alla prova e che di essa rappresentano il nucleo attivo, evidenzia il ruolo fondamentale rivestito dall'organo deputato in via esclusiva – sia pur in collaborazione con il richiedente (art. 141-ter disp. att. c.p.p.) – a stilarlo: l'u.e.p.e. (44).

Una volta redatto, il programma verrà consegnato in copia al richiedente e, con atto separato, a cura dell'u.e.p.e., verrà inviato al giudice competente unitamente all'indagine socio-familiare e ad una breve relazione.

VI. La decisione: criteri valutativi, integrazioni, ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e sua esecuzione

La fase decisoria è disciplinata dall'art. 464-quater c.p.p. il quale, in modo analogo a quanto previsto in sede di 'patteggiamento', prevede che il giudice, se non deve pronunciare sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p., decide con ordinanza nel corso della medesima udienza o in udienza camerale appositamente fissata, sentite le parti e la persona offesa (che devono essere tempestivamente avvisate).

Questa prima indicazione individua <<lo standard cognitivo che caratterizza il rito>> (45) poiché impone al giudice - nell'escludere la sussistenza di una delle

ragioni che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comporta l'immediato proscioglimento dell'imputato - di esperire un accertamento preliminare in ordine alla colpevolezza dell'imputato *rebus sic stantibus* (accertamento che, peraltro, trova riscontro nell'art. 168-quater, n. 2 c.p. nella parte in cui, tra i casi di revoca della misura, è prevista la commissione di un '*nuovo*' delitto non colposo durante il periodo di sospensione) (46).

Laddove - dopo aver superato il vaglio di cui si è poc'anzi detto - il giudice ritenga, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., che il programma di trattamento risulti idoneo e che sia possibile effettuare una valutazione prognostica positiva circa l'esclusione del rischio di recidiva in capo all'imputato, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

A tal fine il giudice valuta anche il domicilio che l'imputato ha indicato nel programma di trattamento (art. 464-quater, co. 3, c.p.p.), allo scopo di verificare se risulti idoneo ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa (evidentemente nelle ipotesi in cui quest'ultima, in conseguenza del reato, versi in una condizione di vulnerabilità).

Ancora va precisato che il giudicante, al fine della decisione sulla concessione della misura, può acquisire (art. 464-bis, co. 5, c.p.p.) tutte le informazioni ulteriori - rispetto a quelle già rese dall'u.e.p.e. - in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato che ritenga necessarie per la propria determinazione; informazioni che devono essere portate ad immediata conoscenza del pubblico ministero procedente e del difensore dell'imputato.

Sulla base di tale apparato informativo, dunque, il giudice dovrebbe condurre le proprie valutazioni in relazione all'idoneità del programma di trattamento, potendo eventualmente anche modificarlo e integrarlo - raccogliendo in tal caso il consenso dell'imputato (art. 464-quater, co. 4, c.p.p.) - ed addivenire all'emanazione di ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Deve tuttavia evidenziarsi che a dispetto di una formulazione molto precisa sui contenuti del programma, nulla è detto in ordine all'obiettivo in base al quale andrebbe soppesato il programma stesso, così come nulla è detto in ordine alla valutazione che – analogamente a quella sulla decisione di ammissione – discrezionalmente deve essere effettuata dal giudice circa l'esito positivo della prova (se non lo si appiattisca sull'esecuzione delle prescrizioni imposte senza che siano intervenute cause di revoca).

Nel silenzio della legge, il "vuoto finalistico" dell'idoneità del programma dovrebbe andar letto in relazione alla *ratio* risocializzante del nuovo istituto, ritenendosi idoneo quel programma che si riveli in grado di assicurare un'effettiva rieducazione del richiedente, un'evoluzione dello stesso verso modelli socialmente adeguati in conseguenza di una riconsiderazione critica della condotta criminosa e, ove possibile, un percorso di composizione con la vittima del reato. E' evidente che in tal modo, pur utilizzando la criteriologia ben sperimentata dell'art. 133 c.p. - ed evidentemente più adeguata a soppesare la colpevolezza dell'imputato -, il giudice viene onerato di una serie di <<inedite valutazioni di merito e di fatto, e, nel contempo, (di) specifiche e sconosciute competenze in tema di modulazione del trattamento dell'imputato in messa alla prova>>(47). Si tratta di una serie di valutazioni che il giudice, però, deve pur sempre effettuare e che non sarebbero probabilmente rese più semplici e lineari dall'elencazione di una serie di criteri *ad hoc* più o meno stringenti. L'illusione di imbrigliare entro le chiuse di un teorema normativo le innumerevoli variabili che devono entrare nel fuoco decisionale del giudicante in questa fase cede dunque il passo all'esercizio di un prudente potere discrezionale del magistrato al quale il legislatore sembra essersi fiduciarmente affidato.

Una volta valutati positivamente gli elementi anzidetti, il giudice, nell'ammettere l'imputato al *probation*, emette un'ordinanza con cui stabilisce il termine entro il quale

le prescrizioni e gli obblighi inerenti alle condotte riparatorie e risarcitorie debbono essere adempiuti (art. 464-quinques c.p.p.). Trattasi di un termine che - a differenza di quanto previsto in seno al rito minorile - ammette possibilità di proroga a richiesta dell'imputato, un'unica volta e solo per gravi motivi.

Per quanto attiene al risarcimento del danno è previsto che il giudice possa autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute solo con il consenso della persona offesa.

A tal proposito si evidenzia, inoltre, che a mente dell'art. 464-quater, co. 8, c.p.p., nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'azione risarcitoria proposta in sede civile rimane impermeabile alle sorti del processo penale, essendo disposta la non applicabilità dell'art. 75, co.3 c.p.p.. Disposizione questa che, se certamente è guidata dall'intento di non far gravare sul danneggiato dal reato i tempi della sospensione, non appare pienamente coordinata con l'onere risarcitorio imposto quale contenuto indefettibile della messa in prova (48).

L'ordinanza di ammissione, infine, contiene l'indicazione della durata della sospensione del procedimento (alla quale, nel silenzio legislativo, ci si dovrà riferire anche per la durata del lavoro di pubblica utilità) che deve operare nell'ambito dei termini di durata massima previsti dall'art. 464-quater, co. 5, c.p.p.: tale norma dispone che la sospensione non può superare gli anni due allorquando si proceda per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (lett. a), mentre non può essere superiore ad un anno laddove si proceda per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria (lett. b).

Il co. 6 dell'art. 464-quater c.p.p. individua il *dies a quo* di durata della sospensione, sancendo espressamente che i termini di cui al co. 5 decorrono dal momento di sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato. Precisazione normativa tutt'altro che inutile se si considera che durante il periodo di prova resta sospeso, oltre che il procedimento, anche il corso della prescrizione del

reato (con riferimento esclusivo all'imputato ammesso alla misura, essendo espressamente escluso che operi l'art. 161 c.p.).

L'imputato viene dunque affidato - nella fase esecutiva - all'u.e.p.e., il quale deve prenderlo in carico, premurandosi di informare il giudice, secondo le cadenze indicate nell'ordinanza stessa e comunque entro un periodo non superiore a tre mesi, in relazione all'attività svolta ed al comportamento serbato dall'imputato. L'u.e.p.e. infatti può proporre, ove necessario od opportuno, modifiche al programma ed eventuali abbreviazioni (mai proroghe) o, in caso di reiterate e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione (art. 141-ter, co. 5, disp. att. c.p.p.). Va rilevato che, laddove il giudice cogliesse il suggerimento dell'u.e.p.e. circa l'eventuale modificazione del programma, è prevista una semplice audizione (e non più, dunque, il consenso) del soggetto ammesso alla prova (art. 464-quinques, co. 3, c.p.p.).

Il legislatore inoltre, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui, a causa della revoca o dell'esito negativo della prova, il procedimento riprenda il suo corso, si è preoccupato di introdurre una disposizione analoga a quella dell'art. 467 c.p.p., disponendo che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, possa acquisire le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato (art. 464-sexies c.p.p.). Trattasi di una disposizione che opportunamente tutela sia il contenuto probatorio idoneo a sostenere accusa e difesa nell'eventuale ripresa del procedimento, sia le esigenze derivanti dalla presunzione di innocenza (49).

VII. Le impugnazione dell'ordinanza che decide sulla misura

L'art. 464-quater, co. 7, c.p.p. dispone che avverso l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (senza alcuna specificazione in ordine al contenuto, di accoglimento o di rigetto, dell'ordinanza)

possono ricorrere per cassazione l'imputato ed il pubblico ministero, quest'ultimo anche su istanza della persona offesa, alla quale è riservata, inoltre, facoltà di impugnare autonomamente nei limiti del rito camerale archiviatorio (50), potendo dunque far valere le sole nullità derivanti dall'omesso avviso dell'udienza e dall'omessa audizione della parte comparsa in udienza (artt. 127, co. 5, e 409, co. 6, c.p.p.). Il legislatore, infine, ha cura di specificare - con una locuzione che, come si vedrà, non sembra per nulla cristallina - che l'impugnazione *<<non sospende il procedimento>>*.

Nonostante l'apparente linearità del dettato legislativo, sono insorte delicate questioni – in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza – circa l'autonoma ricorribilità dell'ordinanza che decide sull'ammissione alla misura sotto due profili: *in primis* ci si è interrogati sulla possibilità di ricorrere per cassazione esclusivamente avverso il provvedimento di decisione sull'istanza di messa alla prova, senza dover impugnare anche la sentenza che chiude il grado.

In secondo luogo, ci si è domandati se la previsione espressa della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova comporti la sottrazione all'imputato della facoltà di proporre appello, per lo stesso motivo, avverso la sentenza di condanna emessa a seguito del diniego della misura.

Il primo aspetto, sul quale peraltro si sono ingenerati i maggiori contrasti, appare logicamente prodromico al secondo ed invero maggiormente problematico.

Il problema della autonoma ricorribilità in cassazione dell'ordinanza di rigetto (e non solo di quella di accoglimento della messa alla prova) nacque da una richiesta di *probation* avanzata innanzi al Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90. Il Tribunale ritenendo la richiesta inammissibile, la rigettava. L'imputato impugnava allora immediatamente in Cassazione l'ordinanza di rigetto suddetta, lamentando erronea applicazione di legge, carenza ed illogicità della

motivazione.

Evidentemente il tema pregiudiziale che si poneva agli Ermellini era l'ammissibilità del ricorso avverso la sola ordinanza di rigetto, proprio in ragione del contrasto interpretativo ingeneratosi in seno alla Suprema Corte stessa.

Secondo un primo orientamento infatti - incardinato su di una rigida lettura del principio di cui all'art. 568 c.p.p. e della previsione di cui all'art. 586 c.p.p. – sarebbe possibile avvalersi dell'autonomo gravame indicato nel co. 7 dell'art. 464-quater esclusivamente in caso di abnormità (endoprocedurale) del provvedimento (ex art. 111, co. 7, Cost.), restando pertanto in linea generale esclusa la possibilità di impugnare autonomamente l'ordinanza di rigetto.

Seguendo un secondo orientamento invece - peraltro in linea con diverse posizioni dottrinali (51) - dovrebbe affermarsi l'autonoma ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che decide sulla messa alla prova, indipendentemente dal 'segno' di tale ordinanza ed indipendentemente dalla congiunta impugnazione della sentenza che conclude il grado di giudizio. In questo senso deporrebbe infatti il tenore letterale dell'art. 464-quater co. 7 c.p.p., oltre che alla natura del nuovo *probation*, per così dire, alternativa alla celebrazione del giudizio.

Tuttavia, proprio sulla base del medesimo dato normativo, le Sezioni Unite (52), chiamate a dirimere il richiamato contrasto, hanno sposato il primo orientamento, escludendo l'autonoma ricorribilità in cassazione dell'ordinanza di diniego di accesso al *probation* (Cas. Pen. Sez. Un. 31 marzo 2016 n. 33216).

Viene infatti sostenuto che il citato co. 7 dell'art. 464-quater c.p.p., nella parte in cui si riferisce all'autonoma ed immediata ricorribilità in cassazione, dovrebbe essere letto in un afflato sistematico sia con l'ultima parte dello stesso, ove viene specificato che l'impugnazione non sospende il procedimento, sia con il successivo co. 9, ove vengono disciplinati i casi di riproposizione dell'istanza.

In altri termini il supremo consesso di legittimità prende l'abbrivio dalla

necessità di sopperire in via ermeneutica ad un difetto di precisione legislativa: posto che il co. 7 si riferisce genericamente alle ordinanze che decidono sulla richiesta di ammissione alla prova, è l'interprete che deve individuare quali ordinanze possano essere soggette al sindacato ivi indicato. Nessun dubbio sussisterebbe in ordine alla ordinanze di accoglimento, giacché esse, in caso contrario, rimarrebbero prive di un qualsiasi controllo. Al contrario, per le ordinanze di rigetto lo strumento ordinario sarebbe quello indicato, in termini generali, dall'art. 586 c.p.p. che impone l'impugnazione delle ordinanze unitamente alla sentenza che conclude il grado o la fase di giudizio.

Del resto, prosegue la Corte, il riferimento all'assenza di sospensione del procedimento che pur compare nel co. 7 del citato articolo comporterebbe effetti dirompenti nel caso di annullamento con rinvio, ad opera della Cassazione, dell'ordinanza di rigetto dell'ammissione al *probation*, giacché nel frattempo il processo potrebbe essersi concluso anche con la condanna dell'imputato e con la conseguente condanna al risarcimento dei danni della costituita parte civile. *Aliis verbis*: si farebbe riferimento, nel co. 7, non al giudizio penale in senso lato, bensì alla sola fase incidentale della concessione della messa alla prova. In tal modo la deroga così prevista all'art. 588, co. 1, c.p.p. consentirebbe alla messa in prova accolta di proseguire il suo corso ancorché l'ordinanza di ammissione fosse impugnata dal p.m.

La Corte prosegue infine con altri due argomenti di sicura forza suggestiva: da un lato viene ricordata la facoltà di riproporre la richiesta di ammissione al *probation*, rigetta in fase di indagine o in udienza preliminare, sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464-quater, co. 9, c.p.p.), individuando in tale facoltà di riproposizione una sorta di surrogato del sindacato di merito in ordine al rigetto dell'originaria richiesta; dall'altro, vengono evidenziati i limiti del sindacato di legittimità, evidentemente vincolati e ristretti ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p.,

cosicché il controllo sull'ordinanza di rigetto, laddove fosse praticabile solamente mediante ricorso per cassazione, sarebbe limitato ai soli vizi di legittimità mentre sarebbe precluso un vaglio sulle pieghe fattuali più caratteristiche della valutazione circa l'ammissibilità della messa alla prova (la prognosi positiva sulla possibilità di risocializzazione; la prognosi positiva circa l'astensione futura dalla commissione dei reati; l'idoneità del programma di trattamento, la congruità del medesimo rispetto al fatto contestato e la possibilità che l'imputato possa farvi fronte).

Se questa è la posizione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di nomofilachia, nondimeno residuando non poche perplessità sulla soluzione così offerta, posto che le argomentazioni addotte a suffragio della non autonoma ricorribilità per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del *probation* non appaiono del tutto convincenti.

In primis, come è stato correttamente notato (53), si potrebbe avanzare una critica sotto il profilo metodologico: non sembra proprio che la soluzione esegetica di un disposizione non chiara (prima parte del co. 7) passi per l'impiego di un'altra parte della medesima disposizione altrettanto (e forse ancor meno) limpida (seconda parte del co.7). Potrebbe infatti essere ben ragionevole la previsione di un'autonoma ed immediata impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza di diniego di accesso alla prova e non esserlo la previsione della non sospensione, *medio tempore*, del procedimento.

Quanto inoltre al rilievo per il quale, anche in difetto di autonoma impugnabilità in cassazione, residuerebbe pur sempre uno spazio per un controllo, peraltro nel merito, sull'ordinanza di rigetto attraverso la possibilità, *ex art. 464-quater, co. 9, c.p.p.*, di riproporre *in limine* al dibattimento l'istanza di ammissione alla messa alla prova, va rilevato che tale vaglio, praticabile nei procedimenti per reati che comportino la celebrazione dell'udienza preliminare (o nei casi in cui l'istanza sia avanzata prima dell'esercizio dell'azione penale), non potrebbe essere svolto nei casi

di citazione diretta e di giudizio direttissimo, creandosi così una irragionevole disparità di trattamento legata alla tipologia di procedimento nel quale viene ad essere avanzata la richiesta di ammissione alla prova.

Ancora, la creazione di una dicotomia nel regime di impugnazione della <<*ordinanza che decide sulla messa alla prova*>> in relazione al segno della stessa e al soggetto che ricorre parrebbe prestare il fianco ad ulteriori profili di irragionevolezza, che non troverebbero peraltro un addentellato nel testo normativo tanto preciso da fornire un sicuro elemento sintomatico di una volontà legislativa in tal senso.

Infine, nonostante l'asserita possibilità di effetti dirompenti in caso di autonoma ricorribilità in cassazione dell'ordinanza di rigetto, va notato come la negazione di una siffatta impugnabilità finisce per generare degli effetti ancor più deleteri, in termini di economica processuale, se sol si pone mente al fatto che a fronte di un provvedimento di rigetto del quale si censurino vizi di legittimità, sarà necessario attendere la celebrazione dell'intero giudizio di primo grado e la relativa sentenza, prima di poter vagliare criticamente, unitamente a quest'ultima, quella stessa ordinanza di rigetto.

Laddove poi si concludesse, in contrasto con le Sezioni Unite, per l'automa ricorribilità in cassazione dell'ordinanza di rigetto, verrebbe a riespandersi il secondo profilo problematico sopra evidenziato: una volta ammesso che l'art. 464-quater c.p.p. identifichi il ricorso per cassazione quale strumento di impugnazione per ogni ordinanza che decida sulla richiesta di messa alla prova, all'imputato sarebbe sottratta la facoltà di proporre appello, per lo stesso motivo, avverso la sentenza di condanna emessa a seguito del diniego della misura?

In ossequio ai principi di cui agli artt. 568 e 586 c.p.p. dovrebbe concludersi che (anche laddove si ritenesse suscettibile di ricorso autonomo per cassazione

l'ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione al *probation*) il co. 7 dell'art. 464-*quater*, nel prevedere esclusivamente il ricorso per cassazione quale forma di impugnazione tipica, abbia effettivamente precluso il sindacato fondato sul merito delle scelte operate dal giudice di primo grado.

Unico spazio residuo per un controllo nel merito potrebbe ravvisarsi allora nella richiamata possibilità, *ex* art. 464-*quater*, co. 9, c.p.p., di riproporre *in limine* al dibattimento, in caso di originario diniego, l'istanza di ammissione alla messa alla prova. Ma anche in tal caso, per le ragioni sopra esplicitate rimarrebbe pur sempre una lacuna di non poco momento atteso che la Corte di cassazione, pur investita del ricorso, non potrebbe certo considerare le pieghe più caratteristiche della valutazione circa la messa alla prova.

Siffatta lacuna – alla quale è stato proposto in dottrina di dare soluzione interpretativa traendo spunto dall'evoluzione della disciplina in tema di rito abbreviato (54) – si ritiene possa essere colmata solo da un intervento legislativo che tuteli adeguatamente le garanzie processuali ed i diritti sostanziali dell'imputato.

VIII. Ipotesi di revoca del provvedimento

In ossequio alle finalità risocializzanti e riparative che sorreggono la misura e che impongono un impegno effettivo dell'imputato nell'adempimento alle prescrizioni della prova, il legislatore ha previsto la possibilità per il giudice di revocare il provvedimento di ammissione al *probation* in due ipotesi (previste dall'art. 168-*quater* c.p.):

a) se l'imputato commette grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte o – ed ecco una conferma della centralità ed indefettibilità del ruolo assunto dal lavoro di pubblica utilità nel contesto della prova – rifiuta la prestazione lavorativa ivi prevista;

b) se l'imputato commette nel periodo di prova un nuovo – ed il lemma vale a riprendere le considerazioni sopra svolte in tema di previa deliberazione 'negativa' circa l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.* – delitto non colposo o un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Quanto alla prima ipotesi ci si limita in questa sede ad evidenziare – oltre a quanto già detto con riferimento al lavoro di pubblica utilità – che, a differenza di quanto previsto nel rito minorile, la trasgressione che legittima la revoca deve essere grave 'o' reiterata: nel rito minorile anziché la disgiuntiva 'o' viene utilizzata la congiunzione 'e'; se ne desume che nella messa alla prova degli adulti la revoca potrà essere disposta sia in caso di una pluralità di trasgressioni (anche di lieve entità) sia in caso di un'unica violazione delle prescrizioni del programma purché di gravità tale da far desumere il fallimento del percorso di prova. Valutazione questa che viene interamente affidata alla discrezionalità del giudicante.

In merito alla seconda ipotesi mette conto rilevare che la commissione di un nuovo reato incide evidentemente sulla prognosi, formulata dal giudice al momento di ammissione alla misura, in ordine all'insussistenza del rischio di recidiva ed impone di affidare ancora una volta alla discrezionalità giudiziale la valutazione circa la compatibilità del perdurare della prova con gli elementi emersi a carico dell'imputato influenti sulle possibilità di una sua risocializzazione (55).

Le due ipotesi sono accomunate dall'assenza di un rigido automatismo, poiché la verifica delle situazioni tipizzate dal legislatore deve essere sottoposta, in entrambi i casi, ad un attento vaglio giudiziale, da condurre alla luce della *ratio* (più volte ricordata) del nuovo istituto.

In presenza dei presupposti anzidetti, dunque, il giudice disporrà la fissazione di udienza camerale al fine di valutare in contraddittorio i presupposti stessi ed allo scopo di addivenire, con ordinanza autonomamente impugnabile con ricorso per

cassazione, alla revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-octies c.p.p.).

Va infine precisato che l'imputato, una volta divenuta definitiva la revoca e ripreso conseguentemente il processo (art. 464-octies, co. 4, c.p.p.), non avrà più la possibilità di accedere ad ulteriori riti premiali, essendo esclusa tale alternativa dall'inquadramento sistematico della sospensione del procedimento con messa alla prova proprio tra i riti speciali di natura premiale.

Diversamente opinando, l'imputato che avesse visto revocarsi l'ordinanza di ammissione della messa alla prova in conseguenza di una propria condotta non virtuosa, potrebbe convertire un rito nell'altro con l'effetto di cumulare i benefici e di godere, conseguentemente, di vantaggi ingiustificati.

Inoltre la possibilità di avvalersi dei vantaggi derivanti dalla scelta di altri riti speciali anche in caso di revoca dell'ordinanza di messa alla prova, potrebbe indurre il richiedente a non impegnarsi a fondo nell'esecuzione del programma di trattamento (poiché residuerebbe pur sempre la possibilità di soluzioni premiali alternative) e finirebbe per tradire l'anima deflattiva dell'istituto.

Quanto alla valutazione del periodo di prova effettivamente eseguito dall'imputato – in considerazione del carattere afflittivo che lo connota – il pubblico ministero, in modo identico a quanto è tenuto a fare in caso di esito negativo della prova, deve detrarre, nel determinare la pena, un periodo corrispondente a quello di prova eseguita secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 657-bis c.p.p..

IX. L'esito della prova

A mente dell'art. 464-septies c.p.p., decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

Nello svolgere siffatta valutazione è evidente che un ruolo primario verrà rivestito dall'u.e.p.e. che, avendo preso in carico il soggetto ammesso alla misura, lo ha seguito e monitorato durante l'esecuzione della prova. Il legislatore, infatti, ha precisato che il giudice, proprio al fine di valutare l'esito della prova, deve acquisire la relazione conclusiva dell'u.e.p.e. che ha preso in carico l'imputato, fissando poi udienza camerale (la cui data, nella prassi, viene già individuata *pro futuro* al momento di concessione della misura) al fine di procedere, nel contraddittorio delle parti (che unitamente alla persona offesa devono essere avvisate tempestivamente della fissazione di siffatta udienza), alla valutazione circa l'esito della prova.

Laddove l'esito sia positivo, come anticipato, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato, ferma restando però la possibilità di applicare le eventuali sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge (art. 168-quater, co. 2, c.p.p.). Laddove, per contro, l'esito della prova sia considerato in termini negativi dal giudice, questi dispone con ordinanza che il processo riprenda il proprio corso, ripartendo esattamente dal momento in cui era stata disposta la misura e restando preclusa la possibilità di riproporre l'istanza di ammissione alla prova (art. 464-novies c.p.p.).

Un primo profilo di interesse consiste nell'individuare i criteri ai quali ancorare la valutazione positiva o negativa in ordine alla prova espletata dall'imputato, domandandosi in particolare se sia possibile che, nonostante il decorso del periodo di prova senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca del provvedimento, sia possibile che il giudice reputi comunque non raggiunte le finalità risocializzanti della misura e si determini per una valutazione negativa della prova.

Tale opzione ermeneutica, dominante in tema di affidamento in prova al servizio sociale in fase esecutiva, comporterebbe delle conseguenze inaccettabili se traslate nell'ambito del nuovo *probation*, posto che ne deriverebbe una duplicazione di pena – peraltro sulla base di un sostrato probatorio molto, se non del tutto,

carente e sommario – che troverebbe causa in una valutazione giudiziale la cui discrezionalità, non essendo guidata da alcun parametro legislativamente fissato, rischierebbe di essere arbitraria. Più opportuno sembrerebbe allora - anche alla luce delle esigenze contemporaneamente deflative e risocializzanti della misura - identificare l'esito positivo della prova nell'assenza di cause di revoca intervenute durante il periodo di sospensione, valorizzando così il corretto svolgimento della prova e connettendo l'impegno profuso nella stessa alla meritevolezza dell'effetto premiale dell'istituto (56).

Un secondo profilo di interesse attiene alla valutazione del periodo di prova espletato dall'interessato nel caso di esito negativo. Ebbene il legislatore, comprendendo bene la carica afflittiva che connota l'arcipelago di prescrizioni del programma di trattamento, ha previsto un criterio di ragguaglio, in forza del quale il pubblico ministero (analogamente a quanto accade in sede di revoca), nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, da computarsi nel modo seguente: tre giorni di prova sono equiparati ad un giorno di reclusione o di arresto, ovvero ad euro 250 di multa o di ammenda (art. 657-bis c.p.p.).

Infine deve essere evidenziato come rimanga aperto lo spinoso problema del regime processuale delle informazioni assunte nel corso del *probation* (ed in special modo nell'ambito della mediazione) nel caso di revoca o di esito negativo della prova e conseguente ripresa del procedimento. Invero non vi è alcuna indicazione normativa simile a quella prevista dall'art. 29 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274 per il quale le dichiarazioni rese nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere utilizzate in alcun modo ai fini della decisioni.

Tali informazioni, essendo state assunte dall'u.e.p.e. all'esterno del procedimento e rappresentando atti o fatti diversi dagli atti processuali compiuti in esso, rientrano senza particolari difficoltà nella definizione di documento e potrebbero pertanto

entrare nel dibattito quali prove, per l'appunto, documentali (57). Va tuttavia rilevata l'esistenza in dottrina di opinioni divergenti le quali, in ossequio ad una lettura garantista dei principi dell'oralità e del contraddittorio nella formazione della prova, ritengono che le suddette informazioni possano aver ingresso nel processo penale soltanto mediante escussione testimoniale dei funzionari dell'u.e.p.e. o degli organi pubblici di mediazione (58).

X. Questioni intertemporali: cenni

Un cenno merita infine la questione relativa al regime intertemporale della nuova sospensione del procedimento con messa alla prova.

Tale problematica trova origine nell'assenza di una disciplina transitoria, che alcuni ritengono integri una grave lacuna, con rischio di violazione dell'art. 3 Cost.. Secondo altri tale assenza sarebbe frutto di una precisa scelta del legislatore, intervenuto per contro a regolare il regime transitorio nell'ambito del proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) introdotto con la medesima L. 67/2014.

Invero la natura 'ibrida' dell'istituto, a mezza via tra un rito speciale e una causa di estinzione del reato, ha posto il delicato interrogativo (59) circa l'applicabilità del nuovo istituto ai processi in corso e, più in particolare, a quei processi nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, fossero già maturate le preclusioni temporali di cui si è in precedenza detto (§4).

E' evidente che la soluzione del problema passa necessariamente per l'inquadramento della nuova misura nell'ambito degli istituti sostanziali o nell'ambito di quelli processuali, rendendosi imprescindibile per l'interprete un'attenta opera di individuazione del carattere prevalente e preponderante del nuovo istituto (60).

Due sono i filoni interpretativi affacciatisi in dottrina ed in giurisprudenza: il primo - di matrice principalmente dottrinale (61) - si concentra sull'effetto estintivo

del reato conseguente al buon esito della prova e ritiene dunque prevalente il profilo sostanziale.

Il secondo orientamento invece, di matrice prettamente giurisprudenziale (62), riconduce il nuovo istituto ai riti speciali e pertanto, facendo leva sulla collocazione sistematica degli art. 464-bis e ss. c.p.p., propende per la natura processuale della messa alla prova.

Il primo orientamento ha ben evidenziato il *vulnus* che si verrebbe a creare al principio di uguaglianza nel risolvere il problema con il paradigma del *tempus regit actum*: è infatti evidente che due situazioni perfettamente identiche dal punto di vista dell'entità criminosa, potrebbero avere esiti diametralmente opposti (estinzione del reato l'uno e condanna l'altro), in relazione al differente carico presente in un ufficio giudiziario rispetto all'altro ed alla conseguente maggiore o minore speditezza del procedimento.

Inoltre, laddove si concludesse per l'essenza sostanziale della nuova misura, non potrebbe che trovare applicazione il meccanismo di cui all'art. 2 co. 4 c.p. secondo la lettura – propiziata anche dalla più recente giurisprudenza europea (63) – della necessaria retroattività della *lex mitior* quale corollario del più generale principio scolpito nell'art. 25 Cost., discendendone l'applicabilità del nuovo istituto anche ai procedimenti che al momento di entrata in vigore della L. 67/2014 avessero già superato le preclusioni di cui all'art. 464-bis, co.2, e 464-ter c.p.p..

Tale opzione ermeneutica è stata tuttavia sconsigliata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a più riprese e con molteplici argomentazioni, ha negato l'applicabilità del nuovo istituto ai procedimenti in corso (che abbiano, evidentemente, già superato le preclusioni anzidette), confermando la natura processuale della messa alla prova e la conseguente applicazione del principio del *tempus regit actum*.

Va rilevato, al proposito, che recentemente anche la Corte Costituzionale, più

volte interpellata con riferimento a plurimi aspetti della disciplina in commento, ha affermato la “intrinseca dimensione processuale” della messa alla prova, tanto che, pur riconoscendone i rilevanti effetti sostanziali, sarebbe da qualificarsi come un vero e proprio nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio (60).

Invero - sostiene la Corte di cassazione (64) esaltando la collocazione sistematica della messa alla prova e la conseguente preponderanza dell'aspetto processuale (malgrado non manchi, come si è detto, di evidenziarne gli importanti effetti sostanziali) - deve essere escluso che la mancata applicazione retroattiva dell'istituto della messa alla prova si ponga in contrasto con l'art. 7, par.1, CEDU (così come interpretato dalla Corte di Strasburgo) - e violi l'art. 117, comma 1, Cost. che ne costituisce parametro di costituzionalità - poiché tale nuova misura si presenta come un percorso alternativo all'accertamento processuale che non incide sulla valutazione sociale del fatto ed in quanto tale non può dispiegare quell'effetto retroattivo *in bonam partem* che, secondo l'orientamento di matrice europea, solamente la sopravvenienza della *lex mitior* sostanziale potrebbe comportare.

*

NOTE:

(1) Cfr. R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *D.P.P.*, 2014, 6, 659 e ss.; Cfr. G. TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *A.P.*, I, 2015, 1, nota n. 1.

(2) Corte EDU, sentenza 8 gennaio 2013, Torregiani v.s. Italia, § 94 e ss.; si veda F. VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *R.I.D.P.P.*, 2013, 1300 e ss.

(3) Cfr. G. TABASCO, *La sospensione* cit., 3.

(4) Cfr. F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia ripartiva*, in *G. Dir.*, 2014, 21, 63 e ss..

(5) In tema di *Restorative Justice* si veda, per un'analisi delle implicazioni profonde del modello, F. ZANUSO, *Giustizia riparativa e mediazione: un modello classico*, in AA.VV., *Pena, riparazione, riconciliazione*, a cura di G. MANNOZZI e A. RUGGIERI, Como-

Varese, 2007, 37–62. Cfr. anche F. REGGIO, *Giustizia Dialogica. Luci e Ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010.

(6) Su tale opzione di base e sulle contraddizioni intrinseche a siffatto modello si veda R. BARTOLI, *La sospensione* cit., 671 e 672.

(7) Sotto questo profilo, va evidenziato come l'Italia si uniformi alle indicazioni derivanti dell'U.E. ed in specie alla Raccomandazione R(2010) adottata dal Consiglio il 20.01.2010 proprio in tema di messa alla prova europea. Sul punto Cfr. A. MARANDOLA, *La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in D.P.P., 2014, 676.

(8) Ciò denota, a giudizio di chi scrive, un errore metodologico: l'ipertrofia legislativa incline ad un pan-penalismo esasperato viene disvelata proprio dalla necessità di scindere i reati in classi qualitative di intensità criminologica per poi individuare strade alternative al processo ed alla pena per gli illeciti penali di minore allarme sociale. Meglio sarebbe intervenire a monte, riportandosi il diritto penale all'originario paradigma di *extrema ratio*, piuttosto che affannarsi con costrutti - spesso contraddittori - che agiscono a valle, in fase processuale o esecutiva e che finiscono per svuotare di significato la stessa previsione incriminatrice.

(9) Come si vedrà, riguardato da altro angolo prospettico, l'istituto sembra rappresentare più che altro una - per usare le pungenti parole di G. SPANGHER, *Considerazioni sul processo "criminale italiano"*, Torino, 2015, 61 - <<cripto-pena>>.

(10) Cfr. A. MARANDOLA, *La sospensione* cit., 677 e ss.

(11) Cfr. F. ZACCARO, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, in www.questionegiustizia.it; L. PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 97 e ss.

(12) Cass. pen, sez. VI, 9 dicembre 2014 - dep. 13 febbraio 2015, n. 6483.

(13) Nel teso approvato alla Camera era presente un esplicito riferimento all'incidenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e a quelle che determinano applicazione di una pena di specie diversa mentre in quello approvato al Senato il riferimento risulta eliminato, emergendo così con chiarezza una precisa volontà legislativa. Sul punto si rinvia al Dossier n. 89, XII legislatura, a cura del Servizio Studi del Senato, Roma, 2013. Si veda anche, in termini equivalenti a quelli sopra esposti, L. ANNUNZIATA, *Prime criticità applicative in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in D.P. P., 2016, 1, 107 e ss.

(14) Per una disamina degli aspetti critici e problematici sul tema si vedano G. TABASCO, *La sospensione* cit., 7 e ss.; A. MARANDOLA, *La sospensione* cit., 678; R. BARTOLI, *La sospensione* cit., 673; R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in Rel. del 5.05.2014 (n. III/07/2014), 4; gli Autori evidenziano come l'area applicativa del nuovo istituto andrebbe a sovrapporsi in larga parte a quella della sospensione condizionale della pena rendendo poco appetibile il *probation*.

(15) Sul punto si veda anche F. BARDELLE, *I primi arresti della cassazione sulla messa alla prova*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

(16) Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 30 giugno 2015, n. 36687; Cass. Pen., Sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 46795.

(17) Cfr. Cass. Pen., SEz. Un. 1 settembre 2016, n. 36272, Pres. Canzio. Si veda anche, per un efficace contributo sul tema, E. S. LABINI, *Messa alla prova: le Sezioni Unite decretano l'irrilevanza delle circostanze aggravanti ai fini dell'individuazione della pena edittale*, in www.giurisprudenzapenale.com, il 17 maggio 2017.

(18) Cfr. Trib. di Milano, Ordinanza 28.04.2015, con nota di S. FINOCCHIARO, *Secondo il Tribunale di Milano la richiesta di messa alla prova è ammissibile anche "per più reati"*, in www.penalecontemporaneo.it.

(19) Cass. pen., sez. II, 12.03.2015, n. 14112.

(20) Per una disamina critica circa la dichiarata inammissibilità della messa alla prova parziale si veda G. L. FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *A.n.P.P.*, 2014, 430 e ss.; J. DALLA TORRE, *La Cassazione nega l'ammissibilità della messa alla prova "parziale" in nome della rieducazione "totale" del richiedente*, in www.penalecontemporaneo.it.

(21) Sul punto si veda F. FIORENTIN, *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, in *G. Dir.*, 2014, 21, 71 e ss.; R. BARTOLI, *La sospensione cit.*, 668; G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 9.

(22) Con riferimento alla natura della misura ed alla sua compatibilità con la mancanza di un completo accertamento del fatto cfr. G. SPANGHER, *Considerazioni cit.*, 61 e ss.

(23) Cfr. F. FIORENTIN, *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, in *G. Dir.*, 2014, 21, 75 e ss.

(24) Cfr. G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 20; F. FIORENTIN, *Una sola volta cit.*, 72.

(25) Cfr. G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 21; A. MARANDOLA, *La sospensione cit.*, 680;

(26) Cfr. F. FIORENTIN, *Volontariato quale forma di riparazione sociale*, in *G. Dir.*, 2014, 21, 78.

(27) In questo senso vedi anche R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni cit.*, 9; A. MARANDOLA, *La sospensione cit.*, 680; R. BARTOLI, *La sospensione cit.*, 670.

(28) C. Cost. ord. 11 gennaio 2017 n. 54, Pre. Grosso, Est. Lattanzi, con nota di E. ANDOLFATTO, *Nuovo giudizio di legittimità costituzionale sulla sospensione del procedimento con messa alla prova: la Consulta respinge tre questioni di sollevate dal Tribunale di Prato*, in www.dirittopenalecontemporaneo.com, 15 marzo 2017.

(29) Cfr. R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni cit.*, 8; G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 23.

(30) Sulla centralità del consenso e sulle relative implicazioni cfr. A. MARANDOLA, *La sospensione cit.*, 677 e G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 5 e ss.

(31) Sui rilievi critici legati alle tempistiche si veda A. MARANDOLA, *La sospensione cit.*, 678.

(32) Cfr. G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 12.

(33) Ci si riferisce a Cass. pen., Sez. Un. 27 marzo 2014 caso Frijia Mourad (pronuncia reperibile su www.diritto penale contemporaneo.it). In tale occasione le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi sui tre filoni interpretativi sviluppatisi in ordine ai limiti temporali entro i quali avanzare la richiesta di rito abbreviato. Cfr. anche R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni* cit., 11.

(34) Cfr. R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni* cit., 14; G. TABASCO, *La sospensione* cit., 13.

(35) C. Cost. 21 luglio 2016 n. 201.

(36) F. PICCICHÉ, *La Cassazione decide su messa alla prova in seguito a opposizione a decreto penale*, in www.questionegiustizia.com, 29 giugno 2016.

(37) Cfr. G. AMATO, *L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità*, 89, il quale suggerisce addirittura un'interpretazione adeguatrice in tal senso.

(38) Cfr. A. MARANDOLA, *La sospensione* cit., 678; G. TABASCO, *La sospensione* cit., 13.

(39) Cfr. R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni* cit., 15.

(40) Cfr. G. AMATO, *L'impegno è servizi sociali* cit., 89

(41) Nella prassi la richiesta di elaborazione del programma viene spesso accompagnata dall'allegazione di una dichiarazione di disponibilità, proveniente da un ente (non necessariamente convenzionato), ad accogliere il richiedente per l'esplicitamento del lavoro di pubblica utilità.

(42) A. MARANDOLA, *La sospensione* cit., 679, V. BOVE, *Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14*, in www.diritto penale contemporaneo.it.

(43) Sui problemi pratici afferenti l'u.e.p.e. in connessione della clausola di invarianza finanziaria si vedano V. BOVE, *Messa alla prova* cit., 13, 14 e 15; N. PIETRAFITTA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova: alla ricerca di certezze*, in www.altalex.com.

(44) R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni* cit., 16.

(45) Sulle aporie e sui profili critici che si annidano intorno a questa strutturazione sistematica si veda F. CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in C.P. 2012, 8 e 9; A. MARANDOLA, *La sospensione* cit., 680; G. SPANGHER, *Considerazioni* cit., 61 e ss.; F. VIGANÒ, *Sulla proposta* cit., 1302.

(46) Cfr. A. MARANDOLA, *La sospensione* cit., 681.

(47) Cfr. G. TABASCO, *La sospensione* cit., 27; A. MARANDOLA, *La sospensione* cit., 682.

(48) Ancora una volta cfr. A. MARANDOLA, *La sospensione* cit., 682.

(49) Cfr. R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni* cit., 19.

(50) Cfr. G. TABASCO, *La sospensione* cit., 34; A. MARANDOLA, *la sospensione* cit., 683; N. PIETRAFITTA, *Sospensione del procedimento* cit.; si veda anche R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni* cit., 21.

(51) Cfr. G. TABASCO, *La sospensione* cit., 34.

- (52) Cas. Pen. Sez. Un. 31 marzo 2016 n. 33216.
- (53) I. GUERINI, In claris (non) fit interpretatio. *Le Sezioni Unite in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *www.diritto penale contemporaneo.com*)
- (54) Ancora una volta G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 35 e ss.; A. MARANDOLA, *La sospensione cit.*, 683 - 684; R. BARTOLI, *La sospensione cit.*, 671; F. FIORENTIN, *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, in *G. Dir.* 2014, 21, 86.
- (55) Per un approfondimento sul tema si vedano G. TABASCO, *La sospensione cit.* 36; R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni cit.*, 24 e ss.; per un'ottica più ampia, connessa anche ai limiti dell'oggetto sul quale esercitare il potere discrezionale del giudice, si veda V. BOVE, *Messa alla prova cit.*, 24 e ss. la quale mette in luce, *inter alia*, come, nel quadro nella nuova disciplina, difetti una norma che permetta al giudice di prendere visione del fascicolo del p.m. e che si preoccupi successivamente di valutare le incompatibilità del giudicante nel caso di revoca o di esito negativo della prova.
- (56) Cfr. R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni cit.*, 27.
- (57) Cfr. G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 33.
- (58) Si ricorda, a riprova della sua rilevanza, che la questione venne rimessa all'esame delle Sezioni Unite con ordinanza del 9.07.2014 n. 30559, salvo poi venir cancellata dal ruolo a causa dell'imminente maturare dei termini di prescrizione del reato oggetto del ricorso.
- (59) Cfr. F. BARDELLE, *I primi arresti della cassazione sulla messa alla prova*, in *www.diritto penale contemporaneo.it*.
- (60) Salvo la posizione di L. ANNUNZIATA, *Prime criticità applicative cit.* 105, il quale sembra concordare con gli approdi della Cassazione, si vedano, tra i molti, F. BARDELLE, *I primi arresti cit.*; A. MARANDOLA, *La sospensione cit.*, 684; R. BARTOLI, *La sospensione cit.*, 672; N. PIETRAFITTA, *Sospensione del procedimento cit.*; G. TABASCO, *La sospensione cit.*, 37 e ss. Va inoltre ricordato che, nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 21.03.2014, aveva concesso la restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p. muovendo proprio dalla ritenuta natura sostanziale del nuovo istituto.
- (61) Cass. pen., sez. fer. 31.07.2014 n. 35717, in *G. Dir.* 2014, 37, 71; Cass. pen., sez. fer. 9.09.2014, n. 42318; Cass. pen. sez. II, 4.11.2014, n. 48025.
- (62) *Ex multis* si vedano CGUE 28.04.2011, El Dridi, C-61/11; CGUE, 3.05.2005, Berlusconi e altri, C-328/02 riunite C-391/02 e C-403/02 nella quale emerge il criterio del *maximum standard*; C. EDU, 17.09.20109, Scoppola contro Italia.
- (63) C. Cost. 240/2015. Si noti, inoltre, a riprova di come il problema della natura sostanziale o processuale del nuovo *probation* sia lungi dalla definitiva risoluzione, che la già ricordata Cass. Pen., Sez. Un. 31 marzo 2016 n. 36272 ha evidenziato, pur ricordando *expressis verbis* la citata sentenza della Consulta, la necessità di riconoscere la natura soprattutto sostanziale della messa alla prova di nuovo conio.
- (64) Cass. pen., sez. II, 16.01.2015 n. 18265 e Cass. pen., sez. fer., 31.07.2014, n. 35717.

*

BIBLIOGRAFIA:

- AMATO, *L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità*, in *G.Dir.* 2014, 21.
- ANDOLFATTO, *Nuovo giudizio di legittimità costituzionale sulla sospensione del procedimento con messa alla prova: la Consulta respinge tre questioni di sollevate dal Tribunale di Prato*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.com*, 15 marzo 2017.
- ANNUNZIATA, *Prime criticità applicative in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *D.P.P.*, 2016.
- BARDELLE, *I primi arresti della cassazione sulla messa alla prova*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*.
- BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *D.P.P.*, 2014, 6, 659 e ss..
- BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di diversione nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*.
- BOVE, *Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*.
- CALABRETTA – MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014 n. 67)*, Milano, 2014.
- CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *C.P.*, 2012.
- CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, VI, Torino, 2015, 626 e ss.
- CONTI – MARANDOLA – VARRASO (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, 2014.
- DALLA TORRE, *La Cassazione nega l'ammissibilità della messa alla prova "parziale" in nome della rieducazione "totale" del richiedente*, in *www.penalecontemporaneo.it*.
- DI TULLIO D'ELISIS, *La messa alla prova dell'imputato*, Rimini, 2014; FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *A.n.P.P.*, 2014.
- FINOCCHIARO, *Secondo il Tribunale di Milano la richiesta di messa alla prova è ammissibile anche "per più reati"*, in *www.penalecontemporaneo.it*.
- FIorentIN, *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, in *G. Dir.* 2014, 21, 68 e ss..
- FIorentIN, *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, in *G. Dir.* 2014, 21, 83 e ss..
- FIorentIN, *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, in *G. Dir.* 2014, 21, 75 e ss..
- FIorentIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia ripartiva*, in *G. Dir.*, 2014, 21, 63 e ss..
- FIorentIN, *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, in *G. Dir.*, 2014, 21, 70 e ss..
- FIorentIN, *Volontariato quale forma di riparazione sociale*, in *G. Dir.*, 2014, 21, 78 e ss..
- GALATI – RANDAZZO, *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014*, Milano, 2015.
- GIUNCHEDI, *Probation italian style: verso una giustizia riparativa*, in *www.archiviopenale.it*.

- GUERINI, In claris (non) fit interpretatio? *Le Sezioni Unite in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in www.dirittopenalecontemporaneo.com.
- LABINI, *Messa alla prova: le Sezioni Unite decretano l'irrelevanza delle circostanze aggravanti ai fini dell'individuazione della pena edittale*, in www.giurisprudenzapenale.com, il 17 maggio 2017.
- MARANDOLA, *La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in D.P.P., 2014.
- PICCICHÉ, *La Cassazione decide su messa alla prova in seguito a opposizione a decreto penale*, in www.questionegiustizia.com, 29 giugno 2016.
- PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in Rel. del 5.05.2014 (n. III/07/2014), 4.
- PIETRAFITTA E F. ZAMBUTO, *Sospensione del procedimento con messa alla prova: alla ricerca di certezze*, in www.altalex.com.
- PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2015, 97 e ss..
- REGGIO, *Giustizia Dialogica. Luci e Ombre della Restorative Justice*, Milano 2010.
- SANNA, *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in *C. P.*, 20151262 e ss..
- SPANGHER, *Considerazioni sul processo "criminale italiano"*, Torino, 2015.
- TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *A.P. I*, 2015.
- TONINI, *Manuale breve diritto processuale penale*, Milano, 621 e ss..
- VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *R.I.D.P.P.*, 2013, 1300 e ss..
- ZACCARO, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, in www.questionegiustizia.it.
- ZANUSO, *Giustizia riparativa e mediazione: un modello classico*, in AA.VV, *Pena, riparazione, riconciliazione*, a cura di MANNOZZI e RUGGIERI, Como-Varese, 2007, 37-62.